



COMUNE DI PARONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N° 15 IN DATA 3.6.2003

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N° 21 IN DATA 13.3.2010

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N° 4 IN DATA 30.01.2018

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Oggetto
- Art. 4 - Vigilanza

SEZIONE II DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.
- Art. 6 - Oggetti rinvenuti
- Art. 7 - Processioni e manifestazioni con cortei
- Art. 8 - Cortei funebri

TITOLO II - QUALITA', DECORO E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E DIVIETI

- Art. 9 - Comportamenti vietati.
- Art. 10 - Atti contrari al decoro e alla moralità.
- Art. 11 - Altre attività vietate.
- Art. 11 BIS – Obblighi per detentori e proprietari di cani.

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 12 - Rifiuti.
- Art. 13 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art. 14 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.
- Art. 15 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili.
- Art. 16 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.
- Art. 17 - Obblighi in caso di nevicata.

SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEGLI ABITATI

- Art. 18 - Fucine e forni
- Art. 19 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, falò e fuochi artificiali
- Art. 20 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 21 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
- Art. 22 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 23 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

SEZIONE IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 24 - Manutenzione delle facciate degli edifici.
- Art. 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 26 - Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 27 - Depositi in proprietà privata
- Art. 28 - Installazione di tende solari
- Art. 29 - Installazione di vetrine e bacheche
- Art. 30 - Installazione di segnaletica e illuminazione

SEZIONE V DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 31 - Viali e giardini pubblici - Divieti.
- Art. 32 - Vasche e fontane

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 33 - Autorizzazioni e concessioni
- Art. 34 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 35 - Disposizioni generali.
- Art. 36 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 37 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 38 - Spettacoli e trattenimenti.
- Art. 39 - Circoli privati.
- Art. 40 - Strumenti sonori
- Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto.
- Art. 42 - Lavoro notturno.
- Art. 43 - Pubblicità fonica.

TITOLO V – NORME FINALI

- Art. 44 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.
- Art. 45 - Memoria difensiva, Ordinanza-ingiunzione.
- Art. 46 - Sequestro e custodia di cose.
- Art. 47 - Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio.
- Art. 48 - Sospensione delle licenze, autorizzazioni e concessioni.
- Art. 49 - Sanzioni.
- Art. 50 - Sanzioni accessorie.
- Art. 51 - Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Finalità.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della Polizia Urbana, intesa come attività di prevenzione e come attività diretta all'attuazione ed all'osservanza da parte dei singoli cittadini delle leggi e regolamenti emessi in materia di Polizia generale, nell'interesse superiore dell'ordine, della sicurezza generale e della convivenza.

La Polizia Urbana assicura la tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della comunità e disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini attraverso l'attività di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme e l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla Legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità Comunale o dagli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia Locale (l'inottemperanza a quest'ultimi è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P.).

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, androni, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 3 - Oggetto

Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- . qualità, decoro e sicurezza dell'ambiente urbano;
- . occupazione di aree e spazi pubblici;
- . annonaria ed esercizi pubblici;
- . quiete pubblica e privata;
- . mantenimento, cura, protezione e tutela degli animali;

Art. 4 – Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale, nonché a quello di altri specifici settori del Comune e agli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive funzioni.

Il personale della Polizia Locale potrà nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, accedere negli atri, nelle scale, negli spacci, nelle botteghe, nei negozi, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in

genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza, con l'obbligo di inoltrare notizia all'A.G. competente per i fatti costituenti reato (ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981).

Il personale della Polizia Locale potrà, inoltre, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 5 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai dirigenti responsabili di settore a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio protocollo generale del Comune.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c. con obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso;
- e. con riserva all'Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale e devono contenere le seguenti indicazioni:

- a. soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente. Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati relativi alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente.
- b. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.
- c. oggetto della richiesta: deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.
- d. motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello statuto del Comune, delegati ai dirigenti responsabili dei settori di cui al primo comma.

Art. 6 - Oggetti rinvenuti

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così, il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 7 - Processioni e manifestazioni con cortei

Le processioni o altre manifestazioni religiose e folcloristiche che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il comando di Polizia Locale.

Art. 8 - Cortei funebri

I cortei funebri muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, e la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

TITOLO II - QUALITA', DECORO E SICUREZZA DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E DIVIETI

Art. 9 - Comportamenti vietati.

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

- a) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- b) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- c) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- d) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;
- e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, appositamente indicato;
- f) collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
- g) lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;

Art. 10 - Atti contrari al decoro e alla moralità.

Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) E' vietato compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni della pubblica decenza.
- b) In tutto il territorio comunale è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza con la "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente regolamento.
- c) E' vietato a chiunque fermarsi nelle pertinenze stradali, in prossimità o all'interno di isole spartitraffico al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali.

Art. 11 - Altre attività vietate.

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- b. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- c. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;

Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 11 BIS - Obblighi per detentori e proprietari di cani.

1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:
 - a I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
 - b I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 10 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con

anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.

2. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":
 - a di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
 - b di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici;

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 12 – Rifiuti.

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccogliarli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione.
2. Gli imballaggi voluminosi devono essere sminuzzati per ridurre al minimo il volume e quindi introdotti nel cassonetto.
3. L'utente deve inoltre assicurarsi che, successivamente all'introduzione dei rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, dovendo altrimenti provvedere ad immettere i rifiuti nel cassonetto più vicino.
4. Qualora i contenitori di cui al primo comma siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. I rifiuti domestici ingombranti, non possono essere conferiti nei cassonetti destinati ad altri tipi di rifiuto, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto presso la piazzola ecologica comunale o mediante il servizio puntuale di ritiro al domicilio attivato di volta in volta con il Servizio Tecnico Comunale.
7. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.
8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o da attività cimiteriale.

9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 13 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 14 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

Art. 15 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti e simili.

I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.

In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Art. 16 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci s'intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo, per l'ingombro del suolo pubblico occorre ottenere una speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie sul suolo pubblico.

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente comminando la sanzione prevista verso gli inadempienti, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti e senza pregiudizi delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi

Qualsiasi trasporto, attraverso le vie del Comune, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento o polverio. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 17 - Obblighi in caso di nevicate.

- a. I proprietari ed i conduttori di case, hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, esercizi, bar e simili.
- b. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
- c. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti

condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA DEGLI ABITATI

Art. 18 - Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca della stessa.

Art. 19 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, falò e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione:

1. accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili;
2. far spari in qualsiasi modo o con qualunque arma anche con mortaretti o altri simili apparecchi.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

Art. 20 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare l'inconveniente all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 21 - Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata nonché tutte le disposizioni di legge per la sicurezza della circolazione stradale.

I ponteggi di servizio dei cantieri dovranno essere costruiti e cinti in modo da impedire che possa cadere qualsiasi tipo di materiale sul suolo pubblico.

Art. 22 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre e gli altri infissi in genere, devono essere bene e solidamente assicurati. Le persiane e gli infissi quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro mezzo idoneo.

Art. 23 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali di qualsiasi genere

**SEZIONE IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA
DEL DECORO DEI CENTRI ABITATI**

Art. 24 - Manutenzione delle facciate degli edifici.

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari dei caseggiati le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

I proprietari dei fabbricati hanno, altresì l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere in buono stato di costruzione e manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana e deterioramento di materiale che possono costituire pericoli o danni al pubblico transito.

Art. 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento a riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presentati, agli Uffici competenti, i disegni, i modelli o le fotografie delle opere, i testi epigrafici e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 26 - Ornamento esterno dei fabbricati

Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc., posti sulle finestre o sui balconi, dovranno essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i fiori e le piante poste su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 27 - Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa o materiale, che a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 28 - Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Codice della Strada, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite stremo, non dovrà in ogni caso superare la larghezza massima del marciapiede ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a m 2.00 dal bordo inferiore di eventuale mantovana. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà superare m. 1,50.

Per tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio Comunale salve le norme del Codice della Strada.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente Ufficio Comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tale ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo tale da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 29 - Installazione di vetrine e bacheche

L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.

In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale a tutte loro spese rischio e pericolo.

Art. 30 - Installazione di segnaletica e illuminazione

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di controllo del territorio, polizia ed illuminazione. Le spese per eventuali danni ai privati causati dai lavori sono a carico del Comune.

Le spese per la posizione o rinnovamento dei cartelli indicatori nelle vie spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 31 – Viali e giardini pubblici - Divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;

- b) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;
- c) introdursi nelle aree cimiteriali con ogni tipo di veicolo e con animali, salvo casi eccezionali di comprovata necessità per i quali l'Amministrazione Comunale, a seguito di istanza, rilascerà espressa autorizzazione;
- d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi od appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alla persone o che siano state espressamente vietati dall'autorità;

2. Nei parchi e nei giardini pubblici recintati è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Art. 32 - Vasche e fontane

E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere con qualunque sistema acqua dalle pubbliche vasche.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 – Autorizzazioni e concessioni

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione comunale. L'inottemperanza al presente articolo sarà sanzionata a norma del Codice della Strada.

Art. 34 – Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

È vietata qualsiasi forma di insediamento superiore alle 48 ore, anche sotto forma di accampamento o campeggio, su tutto il territorio comunale, al di fuori delle aree comunali a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.

Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 35 - Disposizioni generali.

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Il dirigente responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della legge 26.10.1995 n. 447, e successivi provvedimenti attuativi, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 36 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e la diffusione, entro il perimetro urbano, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti, che la situazione potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 37 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8 e dopo le ore 21.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

E' vietato ai conducenti di veicoli a motore provare, nelle pubbliche vie o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente e spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

Art. 38 - Spettacoli e trattenimenti.

I titolari delle licenze per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabiliti dalle disposizioni di legge in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 39 - Circoli privati.

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo precedente primo e secondo comma.

Art. 40 - Strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori, se non autorizzati dall'Autorità Comunale. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. Altresì l'Autorità Comunale potrà disporre dell'utilizzo di tali strumenti in caso di particolari necessità o di calamità naturali.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Art. 41 - Dispositivi acustici antifurto.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

Art. 42 - Lavoro notturno.

Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21 e le ore

8. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 8 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 43 – Pubblicità fonica.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, la pubblicità fonica non è consentita in un raggio di duecento metri dagli ingressi di aree cimiteriali, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati delle restanti zone dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16,30 alle ore 18.

Deve essere parimenti autorizzata anche la pubblicità fonica fuori dai centri abitati.

In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 delle legge 24 aprile 1975 n. 130.

In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 44 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria come previsto, per ogni singola norma, dal presente Regolamento.

Per le violazioni per le quali il presente Regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, fermo restando l'applicazione di diritto delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore ovvero l'obbligato in solido è ammesso a pagare, a scopo liberatorio, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, **una somma pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole il doppio del minimo della sanzione edittale, fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali di cui alla L. 24/07/2008 n. 125 (pacchetto sicurezza)**. Il trasgressore o l'obbligato in solido, può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale o a mezzo di versamento in conto corrente bancario nella tesoreria comunale. All'uopo nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento.

Art. 45 – Memoria difensiva, Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità comunale memoria difensiva avverso il verbale di contestazione.

L'Autorità Comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento

determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza- ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Contro l'ordinanza- ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo, in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni.

Salvo quanto disposto con il presente articolo, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, dato in carico all'esattore per la riscossione in un'unica soluzione.

Art. 46 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal C.P.P. per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.81, n° 689 e del D.P.R. 22.07.82, n° 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate quando possibile nella depositaria comunale.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente per la convalida.

Art. 47 - Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 48 - Sospensione delle licenze, autorizzazioni e concessioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si protrarrà fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta.

Art. 49 - Sanzioni.

Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali e tenuto conto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – TUEL, come modificato dall'art. 16 della Legge n° 3 del 16.01.2003, delle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge 24 luglio 2008, n. 125 (pacchetto sicurezza), le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa variabile tra €. 25,00 ed €. 500,00 secondo la tabella inserita nell'**allegato sub. A**).

Art. 50 – Sanzioni accessorie.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per tre volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 51 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal TUEL 267/2000 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ARTICOLO 100 (SUB. A)**SANZIONI**

ART.	NATURA DELLE VIOLAZIONI	SANZIONE	SANZIONE ACC.
7	Itinerario di processioni e/o manifestazioni in contrasto con quanto disposto dall'Autorità	da E. 50,00 a E. 150,00	
8	Itinerario corteo funebre in contrasto con quanto disposto dall'Autorità.	da E. 50,00 a E. 150,00	
9 comma 1 lett. a)	Rimozione, imbrattamento, manomissione, uso improprio di manufatti e attrezzature di pubblica utilità	da E. 50,00 a E. 300,00	ripristino
9 comma 1 lett. b)	Utilizzo improprio di monumenti, pali, inferriate etc. per arrampicarsi	da E. 50,00 a E. 300,00	
9 comma 1 lett. c)	Affissione, collocazione di cose sulle altrui proprietà senza autorizzazione	da E. 30,00 a E. 180,00	
9 comma 1 lett. d)	Giochi sconvenienti in aree pubbliche	da E.25,00 a E. 150,00	
9 comma 1 lett. e)	Utilizzo di giochi per bambini avendo superato il limite d'età	da E. 25,00 a E. 150,00	
9 comma 1 lett. f)	Collocazione di volantini su auto in sosta senza autorizzazione	da E. 30,00 a E. 180,00	
9 comma 1 lett. g)	Lancio e gettito di volantini o simili	da E. 25,00 a E. 150,00	ripristino
10 comma 1 lett. a)	Atti contrari alla pubblica decenza	p.m.r. E. 500,00	
10 comma 1 lett. b)	Contrattare prestazioni sessuali consentendo la salita a bordo di veicoli di meretrici	p.m.r. E. 500,00	
10 comma 1 lett. c)	Fermata di veicoli atta a contrattare prestazioni sessuali di meretrici	p.m.r. E. 500,00	
11 comma 1 lett. a)	Utilizzo di balconi e terrazze per ammassarvi rifiuti o relitti	da E. 50,00 a E. 300,00	
11 comma 1 lett. b)	Innaffiatura di piante e fiori con molesto stillicidio	da E. 30,00 a E. 150,00	
11 comma 1 lett. c)	Pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie con disturbo, incomodo, insudiciamento	da E. 25,00 a E. 150,00	
11 BIS comma 1 lett. a) e b)	Custodia dei cani	da E. 40,00 a E. 250,00	
11 BIS comma 2 lett a e b)	Raccolta deiezioni animali	da E. 50,00 a E. 300,00	
12 comma 4	Collocamento sacchi all'esterno dei contenitori per la raccolta R.S.U.	da E. 40,00 a E. 250,00	
12 comma 5	Utilizzo dei contenitori per la raccolta differenziata per depositarvi altri rifiuti	da E. 40,00 a E. 250,00	ripristino
12 comma 6	Collocamento di rifiuti ingombranti all'esterno dei contenitori per la raccolta R.S.U. o non conferito presso la piazzola ecologica comunale	da E. 60,00 a E. 400,00	ripristino
13	Inosservanza dell'obbligo del mantenimento in buone condizioni e liberi da rifiuti dei luoghi di uso comune .	da E. 25,00 a E. 150,00	ripristino
14	Inosservanza del divieto di gettare o abbandonare rifiuti da parte dei venditori su aree pubbliche.	da E. 50,00 a E. 300,00	ripristino
16	Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione per il carico e scarico delle merci e mancato ripristino del suolo	da E. 25,00 a E. 150,00	
17 comma 1 lett. a) e c)	Inosservanza dei divieti e obblighi in caso di nevicate	da E. 25,00 a E. 150,00	
17 comma 1 lett. b)	Accumulo su suolo pubblico di neve rimossa da luoghi privati	p.m.r. E. 500,00	
18 comma 1	Mancanza di Autorizzazione per l'installazione di forni o fucine	p.m.r. E. 400,00	

18 comma 2	Inosservanza delle prescrizioni per l'attivazione di forni o fucine.	p.m.r. E. 200,00	
19 comma 1	Accensione di polveri, liquidi infiammabili, falò e simili, nel centro abitato	p.m.r. E. 500,00	
19 comma 2	Sparo di mortaretti	da E. 25,00 a E. 150,00	
20	Mancata manutenzione di aree private soggette al pubblico transito	da E. 25,00 a E. 150,00	
21	Mancata cinzione del ponteggio per impedire la caduta dei materiali	da E. 50,00 a E. 300,00	
22	Insegne, persiane e vetrate delle finestre non fissate solidamente	da E. 25,00 a E. 150,00	
23	Mancanza di chiusura o altri ripari, di pozzi, cisterne e simili per impedire la caduta di persone, animali, oggetti o altro materiale	da E. 50,00 a E. 300,00	
24	Mancata estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e relativi muri di cinta o irregolare caduta di acqua piovana e deterioramento di materiale che possa costituire pericolo o danno al pubblico transito.	da E. 50,00 a E. 300,00	
25	Collocamento di monumenti, targhe o lapidi commemorative nei luoghi pubblici od aperti al pubblico senza la prescritta autorizzazione	da E. 25,00 a E. 150,00	
26	Vasi ed oggetti esposti e non assicurati contro il pericolo di caduta.	da E. 50,00 a E. 300,00	
27	Collocamento o deposito di qualsiasi cosa nelle proprietà private esposte alla pubblica vista che nuociano al decoro della città.	da E. 25,00 a E. 150,00	
28	Installazione di tende solari in mancanza di autorizzazione e/o in difformità alle prescrizioni indicate.	da E. 50,00 a E. 150,00	ripristino
29	Installazione di vetrine e bacheche in mancanza di Autorizzazione.	da E. 50,00 a E. 150,00	ripristino
31 lett. a)	Danneggiamento di alberi e siepi	da E. 50,00 a E. 300,00	
31 lett. b) ed c)	Introdursi nelle aree destinate ai pedoni e nei cimiteri con biciclette ed animali in genere	da E. 50,00 a E. 300,00	
31 lett. d)	Imbrattamento di sedili, tiro di pietre, bastoni contro il verde etc.	da E. 25,00 a E. 150,00	
31 lett. e)	Impedimento o deviazione ai corsi d'acqua.	da E. 25,00 a E. 150,00	
31 lett. f)	Giochi pericolosi o che arrechino molestia alle persone.	da E. 50,00 a E. 150,00	
31 comma 2	Accesso con veicoli a motore nei parchi pubblici, giardini, zone boschive e protette	da E. 50,00 a E. 150,00	
32	Getto di materiale solido o liquido, nelle fontane. Usufruire dell'acqua delle pubbliche fontanelle per uso proprio.	p.m.r. E. 200,00	
33	Accampamento e campeggio non autorizzato in aree pubbliche Sosta di nomadi in luoghi non autorizzati dall'Autorità Comunale	p.m.r. E. 500,00	
36	Produzione di odori, gas, vapori nauseanti od inquinanti.	da E. 50,00 a E. 300,00	
37	Molestie al vicinato causate dall'uso, nell'abitazione, di apparecchiature che provocano rumore o vibrazioni.	da E. 50,00 a E. 300,00	
39	Disturbo ai vicini da rumori o suoni provenienti da circoli privati che superano i limiti di normale tollerabilità.	da E. 25,00 a E. 150,00	
40	Divieto d'uso di sirene o altri strumenti sonori ed inosservanza delle prescrizioni stabilite dal Sindaco nell'uso di tali apparecchiature.	da E. 25,00 a E. 150,00	
41	Dispositivi antifurto che causano disturbo alla quiete pubblica	da E. 25,00 a E. 150,00	
42	Lavoro notturno che causa disturbo alla quiete pubblica con rumori oltre la normale tollerabilità	da E. 70,00 a E. 500,00	
43	Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni relative alla pubblicità fonica	da E. 100,00	

